

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1044)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

**col Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

**col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

*(V. Stampato Camera n. 848)*

*approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 1984*

Norme per la fabbricazione, l'intermediazione, il deposito, il commercio, il trasporto, la detenzione, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettili e di manette

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Senza licenza del Ministro dell'interno sono proibite la fabbricazione, l'intermediazione nel commercio, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettili di qualsiasi tipo o di parti di essi, nonchè di manette di ogni specie.

Sono proibiti il deposito e il commercio degli stessi materiali senza licenza del prefetto, che può essere rilasciata solo ai soggetti già muniti di autorizzazione per la fabbricazione o il commercio di armi. Tale licenza non è richiesta se le attività di deposito o commercio sono svolte da soggetti già muniti della licenza di cui al primo comma.

Per il trasporto degli stessi materiali nell'interno dello Stato è necessario il nulla osta del questore.

I trasgressori delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 300.000 a lire tre milioni.

Ove il trasporto senza licenza riguardi materiali legittimamente detenuti, i trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da uno a tre mesi e della ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

## Art. 2.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente non possono essere rilasciate alle persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

## Art. 3.

Sui giubbotti antiproiettili e sulle manette prodotti nello Stato devono essere impressi, a cura del produttore, la sigla o il marchio idonei ad identificarli, il numero progressivo di matricola e l'anno di fabbricazione.

Non è consentita l'importazione di giubbotti e di manette privi dei dati di identificazione di cui al comma precedente.

I giubbotti antiproiettili e le manette sprovvisti dei dati di identificazione sono considerati clandestini.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 300.000 a lire 2 milioni chiunque fabbrica, svolge attività di intermediazione, esporta, introduce nello Stato, tiene in deposito, commercia, pone in vendita o comunque cede giubbotti antiproiettili o manette clandestini.

Chiunque detiene giubbotti o manette clandestini è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a un milione.

Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da lire 200.000 a lire due milioni a chiunque porta in pubblico o luogo aperto al pubblico giubbotti o manette clandestini.

La stessa pena si applica a chiunque cancella, contraffà od altera i numeri di matricola o gli altri segni distintivi delle manette o dei giubbotti antiproiettili.

#### Art. 4.

I titolari delle licenze di fabbricazione, intermediazione, deposito, commercio, esportazione ed importazione di giubbotti antiproiettili e di manette sono obbligati a tenere un registro delle operazioni, nel quale devono essere indicate in ordine cronologico: la data dell'operazione, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, la specie, la quantità e i dati di identificazione dei materiali, il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

Le annotazioni sul registro di cui al comma precedente debbono essere effettuate subito dopo il compimento di ciascuna operazione.

Il registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al primo comma che non osservano l'obbligo della tenuta del registro o che omettono, in tutto o in parte, o ritar-

dano, senza giustificato motivo, le registrazioni delle operazioni compiute, sono puniti con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire 500.000 a lire 3 milioni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, se le annotazioni sul registro sono alterate o comunque effettuate allo scopo di non consentire la identificazione dei soggetti da cui provengono o cui sono stati ceduti i giubbotti o le manette.

#### Art. 5.

È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della detenzione di giubbotti antiproiettili e di manette a persone che non siano munite di nulla osta rilasciato dal questore.

Il nulla osta non può essere concesso nei casi in cui il questore, in relazione ai motivi addotti ed agli accertamenti svolti d'ufficio, ritenga non sufficientemente motivata o non fondata la richiesta. Relativamente alle manette, il nulla osta può essere concesso soltanto a coloro che abbiano qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza, ovvero posseggano la qualifica di guardia particolare giurata.

Il nulla osta non può, altresì, essere concesso ai minori di anni 18 ed a coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza ovvero alle misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

La validità del nulla osta è di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

I trasgressori della disposizione contenuta nel primo comma sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con la ammenda da lire 250.000 a lire 1 milione.

La stessa pena si applica agli acquirenti sprovvisti di nulla osta.

#### Art. 6.

I titolari delle licenze di commercio, indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo previsto dall'articolo 4, sono tenuti a segna-

lare ogni cessione di giubbotti e di manette, nella stessa giornata in cui avviene l'operazione, al locale ufficio di pubblica sicurezza o al più vicino comando dei carabinieri, che ne informano, a loro volta, il questore competente per territorio.

I contravventori sono puniti con l'arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

#### Art. 7.

Chiunque detiene giubbotti antiproiettili o manette deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

La denuncia deve contenere:

- a) le generalità e il domicilio del denunziante;
- b) la quantità, la specie o i dati di identificazione dei materiali detenuti;
- c) le generalità e il domicilio della persona da cui provengono i materiali.

L'uso dei giubbotti antiproiettili e delle manette è strettamente personale e comunque limitato alle persone risultanti dalla denuncia convalidata dagli uffici di pubblica sicurezza o dal comando dei carabinieri che l'hanno ricevuta.

La denuncia deve essere ripetuta allorchè l'interessato cambi domicilio o comunque venga modificata la consistenza dei materiali.

I trasgressori della disposizione di cui al primo comma sono punibili con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire 250.000 a lire un milione.

Con la stessa pena è punito chiunque consenta l'uso, anche precario, di giubbotti o di manette legittimamente detenuti a persona diversa da quelle indicate nella denuncia.

I contravventori all'obbligo previsto dal quarto comma sono puniti con la sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 80.000 a lire 250.000.

## Art. 8.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di giubbotti e di manette, denunziati a termini dell'articolo 7, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nel disporre il divieto il prefetto assegna un termine entro il quale l'interessato deve cedere i materiali a soggetti che possano legittimamente detenerli. Trascorso inutilmente il termine indicato, i giubbotti e le manette sono confiscati.

## Art. 9.

La custodia dei giubbotti e delle manette di cui alla presente legge deve essere assicurata con ogni diligenza. L'autorità di pubblica sicurezza, per le attività che hanno per oggetto giubbotti e manette, ha facoltà d'imporre prescrizioni ai titolari delle rispettive licenze, per la tutela della sicurezza pubblica.

Analoghe prescrizioni possono essere imposte anche ai detentori dei materiali anzidetti denunziati a norma del precedente articolo 7.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

## Art. 10.

Dello smarrimento e del furto di giubbotti e di manette deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 80.000 a lire 250.000.

## Art. 11.

Le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge non sono richiesti per i giubbotti e le manette appartenenti al Ministero dell'interno - Dipartimento della

pubblica sicurezza, alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato per il personale civile e militare impiegato, secondo i rispettivi ordinamenti, nell'esercizio delle funzioni o degli altri compiti di istituto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giubbotti appartenenti al Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 12.

Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti articoli.

#### Art. 13.

I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 4, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione amministrativa a norma degli articoli precedenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti privati che detengono, a qualsiasi titolo, giubbotti o manette debbono provvedere alla denuncia di cui all'articolo 7.

#### Art. 14.

Chiunque detiene giubbotti o manette privi dei dati di identificazione di cui all'articolo 3 deve provvedere a farli apporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Banco Nazionale di prova o da una delle due sezioni con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 11, comma quinto, della legge 18 aprile 1975, n. 110.